



Città di Foggia
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 4 del 13/03/2018

OGGETTO: Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro ed in lattina in occasione della manifestazione XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in data 21/03/2018

IL SINDACO

CONSIDERATO che il 21 marzo 2018 avrà luogo nella città di Foggia la manifestazione "XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", organizzata da "Libera- Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" con la partecipazione prevista di moltissime persone, soprattutto studenti delle scuole di ogni ordine e grado provenienti anche dalla cittadine limitrofe e da altre province;

RITENUTO che tale evento può essere considerato di rilevante impatto locale in quanto potrebbe comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, considerate le caratteristiche della manifestazione a carattere nazionale, che produrrà sicuramente un notevolissimo affollamento di persone in spazi pubblici e stradali;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini durante lo svolgimento dell'evento;

VISTI:

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa,
a decorrere dalle ore 00:00 del giorno 21/03/2018 e fino alle ore 15:00 dello stesso giorno, è vietata la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante

distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina, in tutta l'area interessata dalla manifestazione, ivi compreso il percorso del corteo, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri cinquecento oltre il perimetro delle piazze in cui si svolge la manifestazione, e metri cinquecento da entrambi i lati delle strade percorse dal corteo e comunque chiuse al traffico, e precisamente:

- area di parcheggio libero antistante i Mercati Generali siti su via Sant'Antonio;
- area di parcheggio a pagamento "La Maddalena";
- piazza C. Battisti – via Oberdan – via Dante Alighieri (tratto compreso tra c.so Garibaldi e vico Zezza);
- piazza XX° Settembre – corso Garibaldi (tratto compreso tra via Oberdan e via V. Civili);
- via Capozzi (tratto compreso tra via V. Civili e piazza F.lli Bandiera);
- piazza F.lli Bandiera;
- via La Marmora (tratto compreso tra piazza F.lli Bandiera e viale Ofanto);
- viale Ofanto (tratto compreso tra via La Marmora e corso Roma);
- corso Roma (tratto compreso tra viale Ofanto e via Bari);
- p.le Italia – via IV Novembre – P.zza Giovanni Paolo II° – P.zza Cavour;
- via Galliani - via A. Da Zara,

ORDINA

altresì la Chiusura della Villa Comunale e di qualsiasi rivendita presente all'interno della stessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno 21/03/2018 e fino alle ore 15:00 dello stesso giorno.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

 **IL SINDACO**
Franco Landella